



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2020 promossa da:  
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ORSINI ALESSIO  
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico giusta procura in atti;

opponente

contro

( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa,  
quale mandataria in forza di procura in atti ( ), in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura in atti;

opposta

, ( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il  
patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO giusta procura in atti;

intervenuto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva rituale opposizione ex art. 615 e  
617 c.p.c. al precetto notificato il 15.07.2020 con il quale la , in qualità di procuratrice e  
mandataria della gli intimava il pagamento, in qualità di fideiussore, di complessivi €  
287.853,57, in ragione dell'asserito mancato rimborso del mutuo fondiario agrario condizionato del  
21.01.2008 rep. 4662 – racc. 2563 di originari € 300.000,00, stipulato dal debitore principale  
e garantito da

Contestava, in particolare, la carenza di titolarità del diritto in capo alla , in assenza di  
prova del contratto di cessione del credito, facente capo originariamente a ;  
eccepiva la nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità; la nullità del mutuo

per violazione dello "scopo" dello stesso; la concessione abusiva del credito ed il difetto di causa in concreto oltre all'esistenza di usura e indeterminatezza delle pattuizioni economiche con conseguente illegittima risoluzione del rapporto.

Concludeva, pertanto, chiedendo "nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità/inefficacia dell'atto di precetto ed accogliere la spiegata opposizione per tutti i motivi dedotti in narrativa, preliminarmente per carenza di titolarità del diritto in capo alla \_\_\_\_\_ ed in subordine per la totale infondatezza della domanda di pagamento poiché indeterminata e non provata, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge. ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità del contratto di mutuo fondiario del 21.01.2008 rep. \_\_\_\_\_ e successive modifiche per violazione dell'art. 38 TUB e Delibera CICR 22/04/1995, ovvero per il superamento del limite di finanziabilità, come dedotto in narrativa e per l'effetto dichiarare la nullità della relativa fideiussione e del precetto e/o comunque l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del predetto atto di mutuo, con ogni relativa conseguenza e in ogni caso con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo; ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dell'atto di precetto ex art. 479 e 480 c.p.c. per mancata notifica del titolo esecutivo; ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del mutuo fondiario oggetto di giudizio, per tutti i motivi esposti nel presente atto ed in particolare per violazione dello scopo del finanziamento e per ottenere il consolidamento di una esposizione chirografaria di altro soggetto, con conseguente declaratoria di nullità del mutuo o in ogni caso della relativa fideiussione; ACCERTARE E DICHIARARE l'abusiva concessione del credito per tutti i motivi dedotti ed in particolare per assenza dei presupposti reddituali di finanziabilità, con conseguente declaratoria di nullità del mutuo o in ogni caso e comunque della fideiussione; ACCERTARE E DICHIARARE in ogni caso la non esigibilità delle somme poiché frutto di un contratto illegittimo posto in essere in danno dell'opponente. In via subordinata: ACCERTARE E DICHIARARE per i motivi tutti indicati nel presente atto la pattuizione usuraria riferita al contratto di mutuo, ai sensi della normativa antiusura di cui alla l. 108/98, art. 644 c.p., includendo ogni onere e spesa collegato all'erogazione del credito, compresi interessi moratori e la commissione di estinzione anticipata, spese per assicurazioni sugli immobili e altre garanzie escluse solo imposte e tasse, con le conseguenze di cui all'art. 1815 II° co. c.c. ricalcolando l'esatto dare-avere. ACCERTARE E DICHIARARE in via subordinata all'ipotesi di usura l'indeterminatezza del mutuo per tutti i motivi dedotti, nonché l'illegittima pratica anatocistica, con le conseguenze di cui all'art. 1284 III co. c.c. o ex art. 117 del T.U.B. ricalcolando l'esatto dare-avere. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima risoluzione del mutuo e l'illegittima revoca del beneficio del termine, poiché al momento della risoluzione e revoca del rapporto non sussisteva alcun debito della mutuataria ma un credito in ragione dei maggiori interessi



rapporti contrattuali”, ma è anche vero che, sempre nel medesimo annuncio pubblicato si legge anche che i predetti crediti, al fine di “transitare” in capo a [redacted] “alle ore 23.59 del 31 dicembre 2016 (la “Data di Valutazione”), ovvero alle diverse date di seguito indicate” avrebbero dovuto soddisfare “cumulativamente i seguenti criteri” ossia che “a) siano di titolarità di [redacted] alla Data di Valutazione, salvo per i crediti che erano a tale data di titolarità di ciascuna delle seguenti società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 [...] che siano stati riacquistati in data 25 gennaio 2017 e in data 22 febbraio 2017” [...] “f) i cui relativi debitori siano stati classificati e segnalati alla Data di Valutazione e alla data del 30 giugno 2016 come “inadempienze probabili” o “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte di [redacted]”; (g) i cui relativi debitori risultino alla data del 31 marzo 2017 classificati e segnalati come “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte di [redacted], fatta eccezione per i crediti che sono stati medio tempore estinti” [...] “(k) cui [redacted] abbia attribuito il codice identificativo [redacted]”, (l) [redacted]”, (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 7 aprile 2017 a mezzo PEC o Raccomandata A.R. e, in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) (x) depositata presso il Notaio [redacted], avente sede in Via [redacted] 20121 Milano, con atto di deposito Repertorio n. [redacted] Raccolta n. [redacted] e (y) pubblicata sul seguente sito internet [www.italiancredit.it](http://www.italiancredit.it)”.

Posto che la parte opponente non ha fornito la prova, come pure suo onere, dell’esistenza delle predette condizioni cui era subordinata la cessione, risulta invece positivamente, nel caso che ci occupa, che il rapporto per cui è causa era stato ceduto da [redacted] alla [redacted], come dichiarato nella modifica contrattuale del 03.10.2013 (cfr. doc.10 memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di controparte), non risultando, in atti, il riacquisto, da parte di [redacted] i tali crediti “in data 25 gennaio 2017 e in data 22 febbraio 2017”. Allo stesso modo, non risulta che “[redacted] abbia attribuito [al credito che ci occupa] il codice identificativo [redacted]”, così come non risulta che l’abbia “comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 7 aprile 2017 a mezzo PEC o Raccomandata A.R.” ovvero che abbia prodotto, nel presente giudizio, “apposita lista comprensiva di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di cessione) (x) depositata presso il Notaio [redacted]”.

Ed infatti, a fronte della puntuale contestazione della titolarità del credito formulata dall’opponente sin dall’atto di opposizione, parte opposta si è limitata a sostenere che “la pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall’onere di

*procedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti*” (così a pag. 3 della comparsa conclusionale)

Circostanza del tutto inconferente nel caso che ci occupa a fronte della mancata produzione in giudizio del contratto di cessione e della prova dell'inclusione del credito precettato tra quelli effettivamente acquisiti a seguito della cessione del 7 aprile 2017.

In conclusione, l'opposizione andrà accolta e il precetto dichiarato nullo per assenza di prova della titolarità, in capo alla società precettante, del credito azionato.

Le spese di lite tra la parte opponente e la parte opposta seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in considerazione del valore del procedimento (€ 287.853,57), del numero e complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere dal procuratore della parte opponente.

Allo stesso modo, la parte opposta andrà condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte intervenuta in base al principio, ormai consolidato in giurisprudenza e cui questo Ufficio intende aderire, per cui *“il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum e' posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento”* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11670 del 14/05/2018, Rv.648325; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5085 del 23/07/1983, Rv.429945) (così da ultimo Cassazione 19 giugno 2019 n. 16433). Anche in questo caso le spese di lite andranno liquidate tenuto conto dell'identica posizione assunta dalla parte intervenuta - costituitasi, peraltro, con il medesimo difensore – e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (fase introduttiva-fase decisionale), al fine di evitare ingiuste duplicazioni.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al                    del 2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accertata l'assenza del diritto della opposta di procedere ad esecuzione forzata, dichiara la nullità del precetto impugnato;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di €                    per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna la parte opposta a rimborsare alla parte intervenuta le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3500,00 oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.

Così è deciso in Ascoli Piceno, 2 marzo 2022

Il Giudice

Enza Foti

AVV. ALESSIO ORSINI